



# Circolare 3/2022

## Temi:

Malfunzionamento servizi informatici Agenzia delle Entrate .....	1
Bonus benzina 2022 - esenzione IRPEF fino a Euro 200,00 .....	1
Contributi alle piccole imprese per investimenti aziendali .....	2
Il Registro degli operatori in criptovalute operativo entro il 18 maggio .....	2
Aiuto dell'Unione Europea per le Piccole Medie Imprese .....	2
"Piano voucher" - contributi fino a Euro 2.500,00 .....	3
Importi minimi e massimi ENASARCO .....	3
Credito d'imposta per le aziende ad alta intensità energetica o a forte consumo di gas naturale .....	3
Detrazioni fiscali per lavori di ristrutturazione - applicazione dei contratti collettivi .....	4
Credito d'imposta del 36% per i materiali riciclati acquistati .....	4
Registro dei veicoli esteri - REVE .....	4
Pubblicazione dei contributi ricevuti .....	5
Conservazione dei registri contabili .....	5

Gentili Clienti,

di seguito illustriamo una serie di interessanti novità fiscali sorte nelle ultime settimane.

## Malfunzionamento servizi informatici Agenzia delle Entrate

La Sogei S.p.A. - società di Information Technology del Ministero dell'Economia e delle Finanze - incaricata tra l'altro della conduzione tecnica del sistema informativo della fiscalità per l'Amministrazione finanziaria e, quindi, anche del sito web e dei servizi informatici dell'Agenzia delle Entrate, ha comunicato che, a causa di alcuni anomali cali di tensione elettrica, si sono verificati danneggiamenti ai propri sistemi impiantistici che a **partire dalle ore 14,07 del 30 marzo 2022 fino alle ore 18.30 del 31 marzo 2022 hanno comportato dei malfunzionamenti ai collegamenti telematici** e telefonici dell'Agenzia delle Entrate.

Per questo motivo facciamo presente che è utile **ricontrollare se gli invii di fatture elettroniche e/o corrispettivi nel sopraccitato periodo** (30 e 31 marzo 2022) sono andati a buon fine. Se questo non è il caso Vi invitiamo a contattare il vostro consulente.

## Bonus benzina 2022 - esenzione IRPEF fino a Euro 200,00

Il nuovo Decreto "Energia" (D.L. n. 21/2022, pubblicato nella G.U. 21 marzo 2022, n. 67) recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, introduce i c.d. "bonus benzina 2022" per i dipendenti. I **buoni carburante** erogati dalle aziende ai propri dipendenti durante l'anno in corso saranno pertanto **esenti da IRPEF e**



**INPS** fino all'importo massimo di **Euro 200,00**, rafforzando ancora la disciplina del welfare aziendale. Questo importo può essere concesso in aggiunta al limite di prestazioni volontarie di Euro 258,23 annui già previsto.

Inoltre, l'esenzione previdenziale e fiscale non è subordinata all'offerta o messa a disposizione alla generalità dei dipendenti o categorie omogenee e quindi i buoni potranno essere riconosciuti anche solo a singoli dipendenti.

### Contributi alle piccole imprese per investimenti aziendali

Con la delibera dell'8 marzo 2022, n. 154, la Giunta provinciale altoatesina promuove gli investimenti delle piccole e micro imprese con sede in Alto Adige. Un contributo a fondo perduto del 20% dei costi ammissibili può essere concesso attraverso una procedura a bando. Le domande di finanziamento possono essere presentate **fino al 30 aprile 2022**. Ulteriori informazioni sono consultabili al seguente [link](#).

### Il Registro degli operatori in criptovalute operativo entro il 18 maggio

L'Organismo Agenti e Mediatori (OAM) ha annunciato che, entro il **18 maggio 2022**, sarà operativa la Sezione speciale del Registro dei Cambiavalute, al quale dovranno iscriversi i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale che operano in Italia.

Tutti i soggetti, già operativi, anche online, alla data di apertura del Registro, ed in possesso dei requisiti di legge (art.17-bis, comma 2, del D.lgs. 141/2010), avranno **60 giorni** di tempo da tale data per comunicare la propria operatività in Italia e continuare ad esercitare l'attività senza dover attendere la pronuncia dell'OAM sull'iscrizione nel Registro.

In caso di mancato rispetto del termine sopra richiamato o di diniego all'iscrizione da parte dell'Organismo, l'eventuale esercizio dell'attività sarà considerato abusivo.

I soggetti non ancora operativi alla data di apertura del Registro, invece, dovranno comunicare l'intenzione di operare in Italia, adeguandosi ai requisiti normativi sopra richiamati e attendere la pronuncia dell'Organismo per poter operare legalmente in Italia.

### Aiuto dell'Unione Europea per le Piccole Medie Imprese

Per rendere le piccole e medie imprese (PMI) più adatte al futuro, lo Stato concede loro contributi in conto capitale e prestiti agevolati dal fondo "Next Generation" per un totale di Euro 1,2 miliardi. Possono candidarsi 394 piccole e medie imprese (PMI) dell'Alto Adige. Le PMI includono aziende con meno di 250 dipendenti, meno di Euro 50 milioni di fatturato annuo e un totale di bilancio inferiore a Euro 43 milioni. I finanziamenti sono disponibili per **investimenti che fanno avanzare la trasformazione digitale ed ecologica**. Il finanziamento è disponibile per:

- acquisizione di beni o servizi che guidano la trasformazione digitale,
- acquisizione di beni o servizi volti a rendere un'azienda più sostenibile o più verde (efficienza energetica, gestione dei rifiuti, emissioni di CO2, ecc.),
- spese che contribuiscono all'internazionalizzazione.

Fino al **25%** della spesa è concesso sotto forma di contributo in conto capitale senza alcun onere di restituzione. L'importo massimo finanziabile è di Euro 300.000,00, ma comunque non può essere superiore al 25% dei ricavi medi risultati dagli ultimi due bilanci approvati e depositati dall'impresa.

Il resto è riconosciuto sotto forma di prestito agevolato ad un tasso di interesse pari al **10% del tasso di riferimento della Banca Centrale Europea (BCE)** e pertanto andrà restituito.

Sono escluse le attività e gli investimenti:

- a) connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle – ad eccezione dei progetti riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto;
- b) del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- c) connesse alle discariche di rifiuti e agli inceneritori;



d) connesse agli impianti di trattamento meccanico biologico.

La scadenza per le candidature è il **31 maggio**. Le richieste di contributi devono essere effettuate tramite la homepage della Simest (sotto "Finanziamenti agevolati PMI"). Ulteriori informazioni possono essere ottenute via e-mail [info@sacesimest.it](mailto:info@sacesimest.it) o chiamando il numero verde 800020030.

### “Piano voucher” - contributi fino a Euro 2.500,00

Il 1° marzo 2022 è stato lanciato il “Piano voucher”, rivolta alle micro, piccole e medie imprese, relativo all'erogazione di un **voucher connettività per abbonamenti ad internet ultraveloce**. Le imprese interessate potranno richiedere un contributo per servizi di connettività a banda ultralarga da 30 Mbit/s ad oltre 1 Gbit/s agli operatori di telecomunicazioni. Il voucher da Euro 300,00 a Euro 2.500,00 può essere richiesto ad uno qualunque degli operatori accreditati, fino ad esaurimento delle risorse stanziare e fino al 15 dicembre 2022. Per ulteriori informazioni, riferiamo al sito web del Ministero dello Sviluppo economico (Mise), sezione “[progetto Voucher Fase II – imprese](#)”.

### Importi minimi e massimi ENASARCO

Per il 2022, le aliquote contributive ENASARCO del 17% continuano ad essere applicate. Il 50% del contributo (8,50%) è a carico dell'agente e il restante 50% è a carico del principale.

I nuovi **limiti massimi delle provvigioni**, che sono stati recentemente pubblicati sono di **Euro 39.255,00** per gli agenti unici (“monomandatari”) e di **Euro 26.170,00** per gli agenti con più mandanti (“plurimandatari”). I **contributi minimi** ENASARCO sono di **Euro 219,50** per i monomandatari e **Euro 110,00** per i plurimandatari.

Gli importi minimi e massimi si applicano anche alle società di persone.

Per le società, si applica un tasso di contribuzione graduato; per le provvigioni fino a Euro 13 milioni, si applica un'aliquota del 4%, di cui 1% a carico dell'agente e 3% a carico del mandante.

### Credito d'imposta per le aziende ad alta intensità energetica o a forte consumo di gas naturale

Le aziende con alti consumi energetici o di gas naturale – cosiddette imprese **energivore o gasivore** - (con consumo maggiore di 1 gWh all'anno) possono richiedere un bonus fiscale del 25% dei costi energetici del II° trimestre 2022 (D.L. 1° marzo 2022, n. 17), ovvero del 20% dei costi per l'acquisto di gas naturale.

Come prerequisite, **i costi per kWh/Smc devono essere aumentati di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019** e le rispettive aziende devono essere elencate negli allegati 3 e 5 delle [linee guida europee](#) o nella [lista delle aziende ad alto consumo energetico](#) (“imprese energivore”) della “Cassa per i servizi energetici e ambientali” del 2013/2014.

**Per tutte le altre imprese** dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di **credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica**, effettivamente utilizzata nel **secondo trimestre dell'anno 2022**, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh **superiore al 30 per cento del corrispondente** prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Entrambi i crediti d'imposta **non sono tassabili** ai fini IRPEF / IRES / IRAP, non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex artt. 61 e 109, co. 5 TUIR e non sono soggetti ai limiti di compensazione tramite F24.



Affronteremo questo argomento in modo specifico nel prossimo futuro e forniremo informazioni dettagliate sulla procedura per usufruire dell'agevolazione.

## Detrazioni fiscali per lavori di ristrutturazione - applicazione dei contratti collettivi

Il decreto legislativo 25 febbraio 2022, n. 13, prevede innovazioni nella concessione di contributi per lavori di ristrutturazione (super bonus 110%, ristrutturazioni 50%, ecobonus 65%, bonus arredi 50%, bonus giardini 36%, bonus facciate 60%, bonus per abbattimento barriere architettoniche) che superano l'importo di Euro 70.000,00 e rientrano nell'allegato X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. I seguenti punti devono ora essere rispettati per i **lavori edili avviati a partire dal 27 maggio 2022**, per richiedere la detrazione fiscale:

- il **contratto di lavoro** con l'impresa esecutrice deve dichiarare che i lavori di costruzione sono stati eseguiti da datori di lavoro che applicano i **contratti collettivi nazionali**,
- il **contratto collettivo** applicato deve essere indicato **sulle fatture**,
- per il rilascio del visto è prevista una **verifica** dell'applicazione **dei contratti collettivi nazionali**.

## Credito d'imposta del 36% per i materiali riciclati acquistati

Dal 21 febbraio al 22 aprile 2022, è possibile richiedere un **credito d'imposta pari al 36%** delle spese effettuate nel **2019 e nel 2020** per **prodotti realizzati con materiale riciclato**. Le domande devono essere presentate tramite SPID attraverso la piattaforma "Invitalia PA Digitale". Per ulteriori informazioni, riferiamo al seguente [link](#).

Chiediamo ai clienti interessati che vogliono avvalersi dello Studio per l'invio della domanda di mettersi tempestivamente in contatto con il proprio consulente.

## Registro dei veicoli esteri - REVE

Da lunedì 21 marzo, sono pienamente operative le modifiche al Codice della strada (D.lgs. n. 285/92), che prevedono **l'obbligo di iscrizione nel Pubblico registro dei veicoli esteri ("REVE")** dei veicoli immatricolati all'estero che circolano sul territorio nazionale.

La legge europea 2019-2020 (L. 238/2021) ha introdotto l'art. 93-bis del D.lgs. 285/92, il quale stabilisce che:

- le persone che hanno acquisito residenza anagrafica in Italia e che siano proprietarie di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, possono circolare sul territorio nazionale solo a condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza immatricolino i suddetti mezzi secondo le disposizioni di cui agli artt. 93 e 94 del Codice della strada (comma 1);
- a bordo dei veicoli "esteri" condotti sul territorio nazionale da un soggetto residente in Italia, che non coincide con il proprietario del mezzo, deve essere custodito "un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo" (comma 2);
- nel caso in cui la persona fisica o giuridica residente o che abbia sede in Italia disponga del veicolo per un periodo superiore a 30 giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, come nel caso del leasing o del noleggio a lungo termine, "il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A. di cui all'articolo 94, comma 4-ter" (comma 2);
- sono obbligati alla registrazione del veicolo estero al "REVE" (entro 60 giorni dall'acquisizione) anche i lavoratori subordinati che svolgono la propria attività nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà immatricolati in tale Stato (comma 3).

Non sono tenuti all'annotazione nel registro dei veicoli esteri i cittadini residenti nel Comune di Campione d'Italia, il personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero e quello delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari. Non è previsto, inoltre, alcun particolare obbligo qualora il proprietario del veicolo, residente all'estero, sia presente a bordo.





Beneficiano, infine, dell'esonero dalle norme in commento i soggetti residenti in Italia da più di 60 giorni che conducono veicoli, immatricolati nella Repubblica di San Marino, "nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese", con le quali detti soggetti sono legati da un rapporto di lavoro.

Quanto ai profili sanzionatori, occorre distinguere la posizione del proprietario del veicolo da quella dell'utilizzatore.

Il proprietario che ha acquisito la residenza e impiega il mezzo in Italia in violazione delle disposizioni sopra menzionate	<p>sanzione da <b>Euro 400,00 a Euro 1.600,00</b></p> <p>Ritiro del documento di circolazione, e intimazione all'immatricolazione del veicolo.</p> <p>In alternativa, l'intestatario del documento di circolazione può chiedere l'autorizzazione ad uscire dal territorio dello Stato "per la via più breve".</p>
Conduzione di veicoli esteri di proprietà di terzi nel territorio nazionale, in assenza del documento con data certa da cui risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo.	<p>sanzione da <b>Euro 250,00 a Euro 1.000,00</b></p>
Utilizzo dell'autoveicolo, motoveicolo o rimorchio immatricolato all'estero per una durata superiore a 30 giorni senza aver effettuato la registrazione nel "REVE".	<p>sanzione da <b>Euro 712,00 a Euro 3.558,00</b></p> <p>Ritiro del documento di circolazione fintanto che la posizione non viene regolarizzata.</p>

## Pubblicazione dei contributi ricevuti

Informiamo i clienti che le sovvenzioni, i sussidi e i contributi ricevuti dal settore pubblico devono essere **pubblicati annualmente** se superano l'importo di **Euro 10.000,00**:

- in **nota integrativa** delle società che sono obbligate a preparare o depositare il bilancio annuale in forma ordinaria,
- sul **portale o sito web** della società entro il 30 giugno dell'anno successivo al ricevimento del contributo per tutte le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, come p.es. le imprese individuali, i liberi professionisti, le società di persone (Snc e Sas), le associazioni, gli ordini professionali, le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro.

## Conservazione dei registri contabili

Ricordiamo i nostri clienti, che non ci hanno affidato la tenuta della loro contabilità, di ricordarsi di stampare o archiviare digitalmente i loro registri contabili (chi non si è attivato fino ad oggi, dovrà stampare su carta i registri contabili dell'anno 2020). Per ulteriori informazioni rimandiamo alla nostra [Circolare 9/2021](#).

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi al Vs. consulente.

*Il Vs. team di Consulenti*

*Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni.*